



COMUNE DI VENTIMIGLIA

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO COMUNALE T.O.S.A.P.

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
- ART. 3 - AUTORIZZAZIONI ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE
- ART. 4 - CONCESSIONI E ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE
- ART. 5 - OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 6 - CANONE

CAPO II - MODALITA' PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- ART. 7 - DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 8 - OBBLIGHI INERENTI LE ATTIVITA' SVOLTE SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 9 - DIRITTI DEI TERZI
- ART. 10 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE
- ART. 11.- DECISIONI SULLE DOMANDE
- ART. 12 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RICHIESTA DA PIU' PERSONE
- ART. 13 - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 15 - SPESE PER L'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 16 - INTRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 17 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 18 - REVOCA,MODIFICA,SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
- ART. 19 - RESTITUZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE

CAPO III - MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

- ART. 20 - APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 21 - GRADUAZIONE DELLE TARIFFE
- ART. 22 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - COMMISURAZIONE
- ART. 23 - PASSI CARRABILI - DEFINIZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE
- ART. 24 - OCCUPAZIONE TEMPORANEE - CRITERI DI APPLICAZIONE
- ART. 25 - OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CONDUOTTURE,CAVI E IMPIANTI - DISCIPLINA E CRITERI DI APPLICAZIONE
- ART. 26 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CONDUOTTURE,CAVI E IMPIANTI - DISCIPLINA E CRITERI DI APPLICAZIONE
- ART. 27 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 28 - ESENZIONI
- ART. 28 BIS - ESONERI

CAPO IV - DENUNCIA,VERSAMENTO,ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE,RIMBORSI

- ART. 29 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PERMANENTE
- ART. 30 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA TEMPORANEA
- ART. 31 - ACCERTAMENTI
- ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 33 - RIMBORSI
- ART. 34 - SANZIONI
- ART. 35 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 36 - OCCUPAZIONI DI FATTO
- ART. 37 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO 1994

CAPO I

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione della relativa tassa prevista dal Dlgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni

ART. 2 OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le occupazioni di suolo pubblico possono assumere il carattere di permanenti o temporanee .

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno , comportino o non l'esistenza di manufatti o impianti .

Sono temporanee le occupazioni relative ad atti di autorizzazione , comunque di durata inferiore all'anno .

ART. 3 AUTORIZZAZIONI-ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE

L'occupazione di suolo pubblico con opere e depositi , con griglie , pietre forate , vetrocementi , botole , passi carrai (compresi gli accessi a stazioni di erogazione di carburante) , apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili , vetrine murali e tende , colonnine di sostegno , pali pubblicitari , è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco.

L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per trasporto di energia elettrica , binari di raccordo ferroviario , chioschi per vendita di frutta e verdura , bibite , gelati , dolciumi , giornali e simili , è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco , previa deliberazione della Giunta Municipale.

Sulle domande per vetrinette murali , tende , colonnine di sostegno , pali pubblicitari e chioschi , occorre il parere della Commissione Edilizia e le relative autorizzazioni con concessioni ai sensi del vigente regolamento edilizio .

ART. 4 CONCESSIONI - ORGANI COMPETENTI AD ACCORDARLE

L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti è soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Sindaco , previa deliberazione della Giunta Municipale .

L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture , impianti vari , cisterne e fosse biologiche è parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Sindaco , previa deliberazione della Giunta Municipale.

Sulle domande di impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti occorre il preventivo parere della Commissione Edilizia , nonché relativa concessione edilizia .

ART. 5
OGGETTO DELLA TASSA

Sono assoggettate alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche :

- a) le occupazioni di qualsiasi natura , effettuate anche senza titolo , nelle strade , nei corsi , nelle piazze e comunque nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune , nonché le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico , comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti del gas e dell'acqua potabile , gestiti in regime di concessione amministrativa .
- b) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita , nei modi e nei termini di legge , la servitù di pubblico passaggio .

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni effettuate con balconi , verande , bowindows e simili , infissi di carattere stabile , nonché le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e di aree appartenenti al demanio statale .

ART. 6
CANONE

Nei casi previsti all'art. 8 ,. secondo e terzo comma del R.D. 8.12.1933 n. 1740 , oltre alla tassa , è dovuto il canone ivi previsto .

CAPO II

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

ART. 7

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo , nel presente regolamento , nei regolamenti comunali di polizia urbana , di igiene ed edilizia , delle affissioni e pubblicità , delle fiere e mercati comunali , nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione .

ART. 8

OBBLIGHI INERENTI LE ATTIVITA' SVOLTE SUL SUOLO PUBBLICO

L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari , inerenti le attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

ART. 9

DIRITTI DEI TERZI

Le autorizzazioni o concessioni sono accordate senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari delle autorizzazioni o concessioni devono rispondere di ogni molestia o danni , ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità .

ART. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio , deve farne circostanziata domanda all'Amministrazione comunale su carta bollata.

La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio , l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che l'Amministrazione comunale intendesse porre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

Se necessario , la domanda dovrà essere inoltrata corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità , limitatamente , in quest'ultimo caso , alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

Per gli attraversamenti di suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti , fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge , l'Amministrazione comunale potrà richiedere , a corredo della domanda , tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti ; potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere , sagre , mercati ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti

dall'amministrazione , dovranno pervenire all'amministrazione stessa almeno venti giorni prima della ricorrenza.

Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame in base alla disponibilità di spazio.

ART. 11 DECISIONI SULLE DOMANDE

La Giunta Municipale ed il Sindaco hanno sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 10 del presente regolamento , motivandone il rigetto .

Sono comunque rigettate le richieste di occupazione del suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino , oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità .

ART. 12 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO RICHIESTA DA PIU' PERSONE

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone , l'autorizzazione o concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda .

Nel caso in cui lo stesso suolo venga richiesto da più persone in forma temporanea nelle circostanze di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del presente regolamento , l'amministrazione comunale assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine crono logico delle domande ; per quelle presentate nel medesimo giorno si concederà mediante sorteggio.

Resta , comunque , impregiudicata la discrezionalità dell'amministrazione comunale di cui all'art. 11 del presente regolamento.

ART. 13 CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico , nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla .

ART. 14 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre l'occupazione stessa oltre la durata stabilita .

Inoltre , deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre se necessario i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti ovvero prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione comunale per ogni eventuale modifica delle opere già in atto restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

ART. 15 SPESE PER L'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione o concessione medesima.

ART. 16

INTRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Le autorizzazioni o concessioni sono strettamente personali ed è vietato , di conseguenza , qualsiasi trasferimento ad altri soggetti.

ART. 17

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempia alle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione o concessione stessa , oppure non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento.

ART. 18

REVOCA , MODIFICA , SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca , modifica o sospensione in qualsiasi momento , previo atto motivato del Sindaco o della Giunta .

Il mancato pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuto in conseguenza ad autorizzazione o concessione all'occupazione stessa comporta l'immediata revoca della concessione ed il divieto dell'esercizio in tale area dell'eventuale attività commerciale connessa all'occupazione .Il provvedimento di revoca dovrà p oi essere reso noto alla polizia municipale , all'ufficio del commercio ed alla concessionaria del servizio di accertamento e riscossione tosap per i provvedimenti da assumere conseguenti l'atto adottato.

ART. 19

RESTITUZIONE DELLA TASSA E DEL CANONE

La revoca , la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità , neanche a titolo di rimborso spese , salva la restituzione della tassa e del canone pagati anticipatamente.

CAPO III

MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 20

APPLICAZIONE DELLA TASSA

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto , anche abusivo , in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale .

ART. 21

GRADUAZIONE DELLE TARIFFE

La tassa è graduata secondo l'importanza della località sulla quale insiste l'occupazione .

A tale scopo le strade , gli spazi e le altre aree pubbliche in genere , sono classificate in almeno due categorie in rapporto alla loro importanza .

L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Edilizia ed è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici .

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali .Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che , in relazione alla medesima area di riferimento , siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare .

Resta inteso che , nel caso di più occupazioni , anche della stessa natura , di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare , la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse .

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture , cavi ed impianti in genere effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura , sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore .

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati , per le occupazioni sia temporanee che permanenti , sono calcolate in ragione del 10% .

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni , giochi e divertimento di spettacoli viaggianti , le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100 , del 25% per la parte eccedente i 100 mq. sino a mq 1.000 , del 10% dai mq. 1.000 in poi.

Per le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore a un mese effettuate da pubblici esercizi commerciali si applica la riduzione prevista per le occupazioni superiori a trenta giorni e la Tosap si applica sulla base di 300 giorni annui (25 giorni al mese).

ART. 22

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON MISURAZIONE

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma .

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe deliberate

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 30%

Per le occupazioni con tende , siano esse fisse o retrattili , la tariffa è ridotta al 30% .

ART. 23

PASSI CARRABILI - DEFINIZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Sono considerati passi carrabili quei manufatti generalmente costituiti da listoni di pietre o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi , o , comunque , da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata .

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo , misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale" .

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune , la tassa sarà determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9 . La eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10% .

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e , in ogni caso , quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico .

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra il comune può , tenuto conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico , vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività , sarà , comunque , limitato ad una superficie massima di dieci metri quadrati e non consentirà alcuna spesa né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

Sul predetto tipo di occupazione la tassa sarà calcolata sulla base della tariffa ordinaria applicabile , ridotta al 10% .

Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile e , comunque , non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela , affinità o da qualsiasi altro rapporto , la tariffa sarà ridotta al 10% .

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento , in qualsiasi momento , di una somma pari a venti annualità del tributo.

Ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile può ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 24

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI DI APPLICAZIONE

Con le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è adeguata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 21 del presente regolamento , in rapporto alla durata delle occupazioni medesime .

In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni , la tariffa è ridotta nella misura del 20% .

La tassa si applica al giorno , in base alle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale , tenendo conto delle seguenti specificazioni :

- a) per le occupazioni con tende e simili , la tariffa è ridotta al 30% ; al riguardo si precisa che , ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate , la tassa è determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi e dalle aree medesime .
- b) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere , festeggiamenti , con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni , giochi e divertimenti di spettacolo viaggiante , la tariffa

è aumentata del 50% .

- c) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti , pubblici esercizi , e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50% .
- d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%
- e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali e sportive , la tariffa è ridotta dell'80% .
- f) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente , la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% .
- g) le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 25 del presente regolamento sono ridotte del 50% .
- h) le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50% .

Le tariffe riferite alle occupazioni temporanee sono determinate in base alle seguenti fasce orarie :

- 1) per le occupazioni realizzate dai pubblici esercizi la tariffa di euro 1,549 si applica in base alle seguenti fasce :

dalle ore 7.00 alle ore 23.00 = euro 0,619 il mq.

dalle ore 23.00 alle ore 2.00 = euro 0,516 il mq.

dalle ore 2.00 in poi = euro 0,413 il mq.

- 2) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti la tariffa di euro 1,549 va applicata in base alle seguenti fasce :

dalle ore 7.00 alle ore 14.00 = euro 0,839 al mq.

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 = euro 0,451 il mq.

dalle ore 19.00 in poi = euro 0,258 il mq.

ART. 25

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CONDUITTURE , CAVI E IMPIANTI - DISCIPLINA E CRITERI DI APPLICAZIONE

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture , cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici esercizi , la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali occupate comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio .

La tassa è applicata in funzione dello sviluppo chilometrico dell'occupazione o frazione di esso ed è determinata sulla base delle tariffe deliberate .

Nel caso in cui il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture , dei cavi e degli impianti , dovrà essere corrisposto un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie nella misura del 50% delle spese medesime .

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici esercizi la tassa non si applica.

ART. 26

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUITTURE , CAVI ED IMPIANTI - DISCIPLINA E CRITERI DI APPLICAZIONE

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture , cavi ed impianti in genere , la tassa è applicata forfettariamente in funzione dello sviluppo chilometrico dell'occupazione stessa o frazione ed è determinata sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale .In sede applicativa si terrà altresì conto delle seguenti specificazioni :

- a) le tariffe deliberate sono aumentate del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare ;
- b) per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni la tassa è maggiorata del 30% se l'occupazione è contenuta tra i trenta ed i novanta giorni , del 50% se l'occupazione è di durata superiore a 90 e non oltre i 180 giorni , del 100% per le occupazioni di durata superiore ai 180 giorni.

ART. 27

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI - DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi del soprassuolo e del suolo comunale è dovuta una tassa annua in base alla tariffa deliberata dal Consiglio comunale

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta una tassa annua in base alla tariffa deliberata dal Consiglio Comunale.

La tassa è applicata sulla base dei seguenti criteri:

- a) il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri ;
- b) se il serbatoio è di maggiore capacità , la tariffa è aumentata di un quinto ogni mille litri o frazione di mille litri ;
- c) nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati fra loro , la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi ;
- d) per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

Si precisa che la tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti , dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei , nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati .

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie , funzionali o decorative , ivi comprese le tettoie , i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati , comunque utilizzati , sono soggetti alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche .

ART. 28

ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa :

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato , dalle Regioni , Provincie , Comuni e loro consorzi , da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato , da enti pubblici di cui all'art. 87 T.U.I.D. n. 917/86 , per finalità specifiche di assistenza , previdenza , sanità , educazione , cultura e

ricerca scientifica

- b) le tabelle indicative delle stazioni di fermata e degli orari dei servizi pubblici di trasporto , nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità , gli orologi funzionanti per pubblica utilità , sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea , in concessione , nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista , all'atto della concessione o successivamente , la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
- f) le occupazioni di aree cimiteriali
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap
- h) le occupazioni da parte dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto pubblico non di linea (taxi) nell'ambito del territorio comunale

ART. 28 BIS ESONERI

Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico , purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq .

CAPO IV

DENUNCIA , VERSAMENTO , ACCERTAMENTO , RISCOSSIONE E RIMBORSO

ART. 29

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA PERMANENTE

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune ,avente diritto alla tassa apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del Contribuente;
- b) gli estremi dell'atto di concessione;
- c) la superficie occupata;
- d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- e) la misura di tariffa corrispondente;
- f) l'importo complessivamente dovuto.

Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa .

L'obbligo della denuncia , nei modi e nei termini sopra indicati , non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa , sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un diverso ammontare del tributo . In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando apposito conto corrente postale intestato al Comune , ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione , con arrotondamento ad euro 0,51 per difetto se la frazione non è superiore ad euro 0,25 o per eccesso se superiore .

Per le occupazioni con condutture , cavi e impianti in genere il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio , fermo restando che , per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno , la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 30

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA TEMPORANEA

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o , nel caso di affidamento in concessione , al concessionario , da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime .

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'amministrazione , il pagamento della tassa può essere effettuato , senza la compilazione del suddetto modulo , mediante versamento diretto .

ART. 31 ACCERTAMENTI

In riferimento alle denunce presentate si procede in primo luogo al controllo delle denunce stesse , alle verifiche dei versamenti effettuati e , sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi , si provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo , dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce di effettuazione dei versamenti .

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa , determinata a seguito di controllo e verifica e accertata dal contribuente , è effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale , entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione .

Nei casi di infedeltà , inesattezza o incompletezza delle denunce , ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse , si procederà con l'emissione di un accertamento in rettifica o d'ufficio che dovrà essere motivato , nonché contenere l'indicazione della tassa , delle soprattasse e degli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli accertamenti , sia in rettifica che d'ufficio , devono essere notificati al contribuente , a pena di decadenza , anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata .

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni , l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra , separatamente per ciascun anno .

ART. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 58 del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 in un'unica soluzione e si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 33 RIMBORSI

I contribuenti possono richiedere , con apposita istanza , il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento , ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione .

Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa , mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito versamento .

ART. 34 SANZIONI

Per l'omessa , tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta .

Per l'omesso , tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la tardiva presentazione della denuncia ed il tardivo versamento è avvenuto nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita , le soprattasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10% .

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 35

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il Comune si riserva la facoltà di affidare il servizio di accertamento e riscossione della tassa a terzi o in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art 22 comma 3 lett. c della legge 8.6.90 n. 142 ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 della nuova legge istitutiva del tributo, semprechè sia ritenuto più conveniente sotto il profilo economico o funzionale .

A tal fine si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni .

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36

OCCUPAZIONI DI FATTO

Per le occupazioni che , di fatto , si protraggono per un periodo superiore a quello previsto dall'atto di autorizzazione , ancorchè uguale o superiore all'anno , si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario , aumentate del 20% .

ART. 37

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PER L'ANNO 1994

Per l'anno 1994 i contribuenti tenuti al pagamento della tassa con esclusione di quelli già iscritti a ruolo devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento in deroga a quanto previsto dall'art. 29 del presente regolamento , entro 60 giorni dalla scadenza del limite stabilito per l'approvazione del regolamento e delle tariffe .

Nel medesimo termine di 60 giorni deve essere effettuato il versamento dell'eventuale differenza fra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate .

Per le occupazioni con condutture , cavi ed impianti in genere la tassa dovuta per l'anno '94 è pari all'importo dovuto per l'anno '93 aumentato del 10% con una tassa minima di euro 25,822 .

La riscossione e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni istitutive del tributo , sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. .